

TI_GERICHTE 52.2001.293 vom 24. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.293

FR: TI_GERICHTE 52.2001.293 du 24 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.293 del 24 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

cpv. 1 della legge federale sul mercato interno (LCMI). In forza di questa disposizione, nell'ambito degli appalti pubblici, le prescrizioni dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali e le relative decisioni non devono discriminare coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera in modo contrario all'art. 3 della stessa legge. Norma che permette di limitare il libero accesso al mercato soltanto se le restrizioni a) si applicano nella stessa misura agli offerenti locali, b) sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e c) sono conformi al principio di proporzionalità (cfr. sul tema _____, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale in RDAT I 2000 pag. 107 seg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 52 seg.). 3. Nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nell'attribuzione del relativo fattore di ponderazione il committente fruisce di un margine d'apprezzamento relativamente ampio, che l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare. Tali criteri devono tuttavia essere oggettivi, verificabili, pertinenti alla commessa e rispettosi del diritto federale e cantonale. In particolare, devono attenersi al divieto di discriminazione sancito dall'art. 5 LMI. Per principio, sono quindi esclusi, in quanto palesemente contrari all'art. 3 cpv. 1 lett. a LMI, criteri di aggiudicazione che privilegiano concorrenti locali rispetto ad altri concorrenti non domiciliati sulla base di considerazioni fiscali o di mercato del lavoro (cfr. le sentenze di tribunali amministrativi cantonali riassunte in Baurecht 2000 n. 2 pag. 58). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il controverso criterio di aggiudicazione non può quindi essere confermato, perché, avvantaggiando i concorrenti che hanno il domicilio fiscale nel comune, introduce per i concorrenti esterni una restrizione al libero accesso al mercato contraria all'art. 3 cpv. 1 lett. a LMI. Il ricorso va di conseguenza accolto, annullando la decisione impugnata limitatamente al criterio di aggiudicazione impugnato. I criteri di ponderazione andranno calcolati sulla base di 98-esimi, invece che percentualmente. 5. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 3, 5 LMI; 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, il municipio procederà all'aggiudicazione sulla base dei seguenti criteri: · completezza dell'offerta 30/98 · prezzo 30/98 · referenze dello studio d'ingegneria e del team di progettazione 13/98 · adeguatezza della prestazione 13/98 · termini 4/98 · mezzi tecnici e informatici impiegati 4/98 · appartenenza ad associazioni professionali 2/98 · certificazione di qualità ISO 9001 2/98 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Intimazione a: _____ Per il

Tribunale cantonale amministrativo II presidente
segretario

II

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.